



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali
Divisione VI
Controversie collettive di lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: dgtutelalavorodiv6@lavoro.gov.it PEC: dgtutelalavoro@mailcert.lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno **06 maggio 2015**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della dott.ssa Fabiana Natale, si è tenuta una riunione concernente la situazione occupazionale di **UNIVAR SPA**, per procedere all'esperimento della fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo, ai sensi degli artt. 4 e 24 legge 223/91 ss.mm.ii.

Sono presenti:

- per la SOCIETÀ, Cristiano Taverna e Simone Stradelli, assistiti da Elisa Merola di CONFCOMMERCIO Milano-Lodi-Monza e Brianza e dal consulente legale Carlo Marinelli;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Danilo Lelli;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Alfredo Magnifico, e Romano Pasqualitto per il territoriale di Frosinone;
- per la UILTuCS Naz.le, Antonio Vargiu.

E', altresì, presente rappresentanza dei lavoratori e delle RSA, come da foglio firma agli atti del Ministero.

PREMESSO CHE

- la Società in oggetto – appartenente al Gruppo Multinazionale UNIVAR, leader nella distribuzione di prodotti chimici, ed inquadrata ai fini Inps nel “settore commercio” - con comunicazione del 10.02.15 ha attivato procedura di licenziamento collettivo ex lege 223/91 ss.mm.ii, dichiarando in esubero - su un organico aziendale complessivo di 187 dipendenti - n. 68 unità lavorative - di cui n. 01 dirigente - delle unità produttive di Milano, Cusago (MI), Torino, Gualtieri (RE), Mestre (VE), Firenze e Morolo (FR);
- con successiva nota trasmessa in data 02.04.15 (prot. 6630 del 03.04.15) la Società ha comunicato la conclusione con esito negativo della consultazione in sede sindacale, e, con nota del 29.04.15 (prot. n.8420), le Parti sociali interessate sono state formalmente convocate alla riunione odierna, oltre il termine legale di espletamento della procedura in oggetto, come richiesto congiuntamente da Azienda e OO.SS. con nota del 22.04.15 (prot. n.7898 del 23.04.15);

- nel corso del presente incontro, le Parti si sono nuovamente confrontate in ordine alle motivazioni poste a base della procedura in oggetto, come dettagliatamente illustrate nella citata comunicazione del 10.02.15, che a tal fine si intende parte integrante ed essenziale del presente verbale. In esito al confronto, preso atto che gli esuberi si sono ridotti, alla data odierna, a complessive n. 66 unità lavorative (di cui n. 01 dirigente), a seguito di una dimissione e di una ricollocazione interna - le Parti concordano di gestire le citati eccedenze con le modalità di seguito esplicitate.

TUTTO CIO' PREMESSO,

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le premesse costituiscono parte essenziale ed integrante.

- La Società potrà procedere alla collocazione in mobilità di un numero massimo di **65 unità lavorative** - al netto di n. 01 dirigente oggetto di separato verbale ministeriale sottoscritto in data odierna - avuto riguardo ai profili professionali dichiarati in esubero nella citata comunicazione di avvio 10.02.15 o, comunque, con gli stessi ritenuti fungibili dalla Società sulla base delle proprie esigenze tecnico-organizzative - la cui individuazione avverrà:
 - **in via prioritaria**, sulla base del criterio della non opposizione al licenziamento;
 - **in via subordinata**, in applicazione dei criteri di cui all'art. 5 legge 223/91 ss.mm.ii, esclusivamente con riguardo ai lavoratori occupati presso le unità aziendali di Torino, Gualtieri, Firenze e Mestre, per le quali è prevista la cessazione di attività.
- Con riguardo al punto che precede, la Società dichiara di aver già raccolto da parte di tutti i lavoratori coinvolti le preadesioni alla non opposizione al licenziamento.
- Ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge 236/93, in deroga al termine legale di 120 giorni, la collocazione in mobilità dei lavoratori, alle condizioni sopra previste, potrà avvenire entro e non oltre il 30.04.2016, con le tempistiche già concordate, tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative aziendali.
- Ai lavoratori, nei cui confronti la Società comunicherà il recesso dal rapporto di lavoro, sarà erogato incentivo all'esodo, a fronte della sottoscrizione di verbali di conciliazione, ai sensi degli artt. 410, 411 e 412-ter c.p.c., come specificato in separata intesa tra le Parti.
- La Società sosterrà i costi per attivare, su richiesta dei lavoratori di cui al presente verbale, percorsi di outplacement della durata di 12 mesi, e riconferma il proprio impegno a porre in essere iniziative tese al rilancio delle unità aziendali non in cessazione. Anche con particolare riguardo a tale impegno, le Parti concordano di effettuare, con cadenza di massima trimestrale, incontri di monitoraggio e verifica in ordine all'attuazione del presente accordo.
- Le Parti sociali, con la sottoscrizione del presente accordo, si danno atto della sanatoria ad ogni effetto di legge - ai sensi dell'art. 4 co. 12 legge 223/91 ss.mm.ii - di eventuali vizi della citata comunicazione aziendale del 10.02.15.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa con esito positivo la fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo ex lege 223/91 ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto.

Federica Stagnaro